



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:

Dott. Francesco S. Filocamo	Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio	Consigliere
Dott. Alberto Iachini Bellisarii	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello n. /2025, trattenuta in decisione con ordinanza del 08.04.2026, promossa da

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. , giusta mandato allegato all'atto di appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Roma,

Appellante

contro

, rappresentati e difesi dall'avv. Dario Nardone giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Pescara, via Alento n. 127;

Appellati e appellanti incidentali

avverso la sentenza n. 1399/2024 pubblicata dal Tribunale di Pescara il 11.12.24 nel procedimento civile n. /2024, avente ad oggetto opposizione ex art. 615 c.p.c.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte appellante:

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria domanda eccezione e richiesta

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:

a) in accoglimento del motivo di appello sub 3), accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado in quanto emessa in violazione agli artt. 171 ter e 669 terdecies, 4 comma, c.p.c. per omessa e/o erronea motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

b) e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigettare l'opposizione avversaria in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte ai paragrafi sub 2), 3) e 4).



Con vittoria di spese, compensi professionali, spese generali oltre oneri di legge per il doppio grado di giudizio.”

Per le parti appellate:

“Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione,

A) rigettare nel merito l’appello principale proposto e confermare in toto tutti i capi della sentenza impugnati dall’appellante;

B) nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello avversario in ordine al difetto di titolarità attiva e di legittimazione attiva e processuale della convenuta posta, spiegato dall'appellante nel proprio libello introduttivo da pag. 5 dal punto “3) Violazione di legge con riferimento agli artt. 171 ter e 669 terdecies c.p.c. per omessa e/o erronea motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” al punto 4.1 di pag. 11, accogliere il primo motivo di appello incidentale condizionato sopra spiegato;

C) in accoglimento dello spiegato secondo motivo di appello incidentale, in riforma del capo relativo alla liquidazione delle spese di giudizio della sentenza appellata, previamente accertata e dichiarata come erronea ed immotivata la integrale compensazione delle competenze professionali tanto nel giudizio di reclamo al Collegio quanto al procedimento di merito definito con la sentenza appellata, per l’effetto condannare l’appellante a corrispondere alla appellata e, per essa, al difensore avv. Dario Nardone dichiaratosi antistatario e distrattario, i compensi relativi ai prefati giudizi come previsti dai vigenti decreti ministeriali DM 55/2014, in subordine quantificando anche in via equitativa;

D) Confermare, per il resto, la sentenza appellata;

E) Con vittoria di spese e competenza anche del presente grado di giudizio.”

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

1. Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:

“P.Q.M.

accoglie l’opposizione in relazione al procedimento nr. ____/23 e dichiara pertanto l’inefficacia del precetto e di tutti gli atti connessi o conseguenti allo stesso; nulla sulle spese di lite;

dispone la separazione del procedimento nr. 4 ____/23; rigetta i motivi di opposizione a precetto in relazione a tale procedimento nr. ____ 23, per come individuati nella parte motiva;

riqualifica i motivi di opposizione meglio indicati in parte motiva come oggetto di opposizione tardiva ex art. 650 cpc e Cass. SS.UU. 6.4.2023 n. 9479 ed assegna alla parte opponente termine perentorio di gg. 40 per proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, inizialmente notificato, dinanzi al Tribunale funzionalmente competente;

sospende l’esecuzione e sospende il presente procedimento in attesa della definizione del procedimento di opposizione tardiva ex art. 650 cpc;

spese al definitivo in relazione a tale procedimento 4032/23.”

2. Questi i fatti e lo svolgimento del processo come esposti dal Tribunale.

2.1 Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato in data 06.10.2023, gli opposenti nel proc.nr. ____/23 convenivano per l’udienza del 23.02.2024, poi differita al 07.03.2024, innanzi l’intestato Tribunale la ____ S.p.A. per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:



"IN VIA PRELIMINARE

1) in favore di parte opponente ed ai danni della convenuta opposta, previamente accertato e dichiarato il difetto di titolarità attiva e di legittimazione attiva e processuale della convenuta, dichiarare la nullità dell'opposto atto di precetto per le motivazioni di cui in narrativa in via preliminare;

IN VIA PRINCIPALE

2) in favore di parte opponente ed ai danni della convenuta opposta, previamente accertato e dichiarato la prescrizione del credito precettato, dichiarare la nullità dell'opposto atto di precetto per le motivazioni di cui in narrativa in via principale;

IN VIA SUBORDINATA per i soli opposenti Consumatori sigg.ri

3) previamente accertata e dichiarata la veste di Consumatori degli opposenti sigg.ri ed al momento del rilascio delle fideiussioni narrate dall'opposta - a condizione che l'opposta depositi le relative schede contrattuali - previamente riqualificata la presente domanda quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. come espressamente indicato dal Cass. SS.UU n. 9479 del 06 aprile 2023, in favore di parte opponente ed ai danni della convenuta opposta accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo costituito dal Decreto ingiuntivo n. 5208/2010 (R.g. n. /2010) emesso dal Tribunale di Bologna in data 23 giugno 2010, non opposto dagli odierni opposenti, per violazione del Foro del Consumatore che, all'epoca della domanda monitoria e della successiva ingiunzione, era il Foro di Pescara ove gli opposenti sono sempre stati residenti; per l'effetto, dichiarare la nullità dell'opposto atto di precetto e la prescrizione del credito precettato, per le motivazioni di cui in narrativa in via subordinata sub par. 3, 4 e 5;

4) del pari, in favore di parte opponente ed ai danni della convenuta opposta, previamente accertata e dichiarata la veste di Consumatori degli opposenti sigg.ri, previamente riqualificata la presente domanda quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. come espressamente indicato dal Cass. SS.UU n. 9479 del 06 aprile 2023, qualora l'opposta non produrrà le schede contrattuali delle fideiussioni narrate nel ricorso per ingiunzione così impedendo l'esame officioso di eventuali clausole abusive (ai sensi di Cass. SS.UU n. 9479 del 06 aprile 2023) ed impedendo, altresì, agli odierni opposenti Consumatori di formulare le pertinenti eccezioni, accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo costituito dal Decreto ingiuntivo n. 5208/2010 (R.g. n.)/2010) emesso dal Tribunale di Bologna in data 23 giugno 2010 anche per difetto di prova dell'obbligo fideiussorio e, per l'ulteriore effetto, la nullità dell'opposto atto di precetto, per le motivazioni di cui in narrativa in via subordinata;

5) diversamente, qualora l'opposta produrrà le schede contrattuali delle fideiussioni narrate nel ricorso per ingiunzione, previamente riqualificata la presente domanda quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. come espressamente indicato dal Cass. SS.UU n. 9479 del 06 aprile 2023, previamente accertata e dichiarata la vessatorietà e la nullità della clausola di deroga del termine di cui all'art. all'art. 1957 c.c. per la violazione dell'art. ex art. 34, co. 5, del Codice del Consumo, previamente dichiarato riviviscnte il termine semestrale ex art. 1957 c.c., da intendersi non più derogato, per l'effetto dichiarare la perdita di efficacia delle fideiussioni medesime e liberi i sigg.ri da qualsiasi impegno di garanzia verso l'opposta per non aver il creditore originario, né i suoi aventi causa, coltivato le proprie pretese nel richiamato termine semestrale ex art. 1957 c.c. contro la debitrice principale S.r.l., per le motivazioni di cui in narrativa in via subordinata sub par. 3, 4 e 6.

IN VIA CAUTELARE

6) per una o tutte le conclusioni sopra formulate, attesi fumus e periculum come dedotti nel par. 7 della narrativa, in via cautelare inaudita altera parte o previamente provocato in contraddittorio, concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 c.p.c. (per le domande formulate in via preliminare



e principale) e/o la sospensione ex art. 649 c.p.c. dell'esecutività del Decreto ingiuntivo n. 5208/2010 (R.g. n. /2010) emesso dal Tribunale di Bologna in data 23 giugno 2010 (per le domande formulate in via subordinata);

7) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dell'avv. Dario Nardone che si dichiara antistatario...".

A fondamento della spiegata opposizione si eccepiva quanto segue:

- il difetto di titolarità attiva e di legittimazione attiva e processuale della convenuta, con conseguente dichiarazione di nullità dell'opposto atto di precetto per mancato perfezionamento dei contratti di cessione ai sensi della recente Cass. 17944/2023;

- la prescrizione del credito in favore di parte opponente ed ai danni della convenuta opposta, in quanto il precetto veniva notificato nell'agosto 2010, con termine decennale di prescrizione il 25.10.2020 e conseguente dichiarazione di nullità dell'atto di precetto;

- la qualità di consumatori dei Sigg.ri _____, nonostante abbiano sottoscritto, a garanzia del contratto di leasing stipulato dalla _____ S.r.l. con _____ Leasing S.p.A. (già _____ S.p.A.), le fideiussioni oggetto della domanda monitoria. Inoltre, l'opponente rappresenta che, da un esame della visura camerale storica dell'obbligata, i Sigg.ri _____ non sono mai stati soci della società debitrice principale, non sono mai stati amministratori della medesima, non hanno mai nemmeno prestato attività lavorativa per la debitrice principale, né attività relative a quelle che possano essere confacenti con i beni oggetto del contratto di leasing (macchinari da palestra/o estetica, come si evince dalla domanda monitoria), e dunque non avrebbero garantito l'adempimento delle obbligazioni della società _____ S.r.l. agendo nell'ambito della loro attività professionale: in conclusione, il rilascio delle garanzie lo avrebbero fatto in veste di Consumatori; applicazione dello ius superveniens costituito dalle sentenze della CGEU del 17 maggio 2022, sentenze della Corte di giustizia UE tutte del 17 maggio 2022 delle cause C-600/19, C-725/19, C-869/19 e cause riunite C-693/19, in ordine al definitivo superamento del giudicato implicito in ambito consumeristico con le conseguenti modalità operative di introitare l'eccezione de qua definite con la sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione n. 9479/2023; riqualificazione dell'azione in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., con concessione dei termini di 40gg per per proporre l'opposizione tardiva;

- la nullità del decreto ingiuntivo per violazione del Foro del Consumatore ex art. articolo 33, comma 2, lettera u) del Codice del Consumo ed inoltre "Poiché quod nullum est nullum producit effectum, la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo impedisce allo stesso anche l'effetto interruttivo della prescrizione: si reitera a fortiori l'eccezione di prescrizione di cui al previo par. 2 nella misura in cui, quanto meno per i sigg.ri _____, il termine a quo per la prescrizione decennale deve individuarsi necessariamente in atti precedenti al nullo decreto ingiuntivo, da individuarsi ad onere dell'opposta";

- la nullità della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. in quanto vessatoria in violazione dell'art. 34, co. 5, del Codice del Consumo e decadenza/inefficacia della garanzia; tale nullità comporterebbe la reviviscenza del termine semestrale ivi sancito e la decadenza /inefficacia della garanzia de qua per non aver la creditrice originaria e suoi aventi causa azionato il credito contro il debitore principale nel predetto termine semestrale;

- infine, l'opponente chiedeva disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ritenendo sussistenti il fumus ed il periculum ai fini della inibitoria ex art. 615 c.p.c. (per le domande formulate in via preliminare e principale) e/o ex art. 649 c.p.c. (per le domande formulate in via subordinata).

2.2 Si costituiva la _____ S.p.A. nel giudizio (NRG _____ '2023) impugnando e contestando tutto quanto ex adverso eccepito e prodotto in quanto infondato in fatto ed in diritto e chiedeva il rigetto dell'opposizione



avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, compensi, spese generali oltre oneri di legge.

2.3 Successivamente, a seguito della notifica del pignoramento presso terzi, gli opposenti chiedevano la concessione della "inibitoria ex art. 615 c.p.c. inaudita altera parte o, in via subordinata, di anticipare l'udienza per la discussione dell'inibitoria a data anteriore al 15 febbraio 2023."

L'opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in quanto irricevibile e/o inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto per le ragioni spiegate in narrativa. All'udienza del 08.02.2024 lo scrivente si riservava sulla richiesta di sospensiva.

In data 23.02.2024, a scioglimento della riserva assunta, veniva disposta la sospensione della efficacia esecuzione.

A seguito del reclamo proposto dalla [redacted] con provvedimento n. 41/2024 del 13.05.2024 il Collegio confermava il provvedimento di sospensione assunto dallo scrivente.

2.4 Nel frattempo la [redacted] S.p.A. notificava atto di precetto alla Sig.ra [redacted] moglie del Sig. [redacted] e socia al 20% della [redacted] S.r.l., che veniva opposto con atto di citazione notificato il 28.11.2023.

Il relativo giudizio (NRG [redacted] /2023) veniva incardinato dinanzi questo Tribunale ed assegnato allo scrivente magistrato, con udienza fissata in data 18.04.2024. A sostegno dell'opposizione, parte opponente esponeva le stesse argomentazioni esposte nel primo giudizio e concludeva secondo quanto già indicato nelle conclusioni di cui al precedente giudizio.

Si costituiva la [redacted] S.p.A. impugnando e contestando tutto quanto ex adverso eccepito e prodotto in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni spiegate nella comparsa di costituzione.

2.5 Depositata le memorie ex art. 171 ter cpc, all'udienza del 18.04.2024 veniva disposta la riunione del procedimento NRG [redacted] /2023 al portante NRG [redacted] /2023 e, acquisita la documentazione, veniva fissata per rimessione in decisione l'udienza del 10.12.2024 con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini ex art 189 c.p.c.

3. Il Tribunale, istruita la causa, accoglieva l'opposizione di [redacted], mentre, riqualficata la domanda di [redacted] quale opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, ex art. 650 c.p.c., sospendeva il giudizio e rimetteva la parte in termini per introdurre il procedimento davanti al competente Tribunale di Bologna.

Il Giudice di prossimità, per ciò che qui rileva, ha ritenuto fondata e dirimente l'eccezione delle parti opposenti [redacted] inerente al difetto di titolarità e di legittimazione attiva della convenuta, assorbendo le altre questioni pure dedotte dalle medesime parti.

Invero, tale questione era stata quella fondante la decisione sospensiva cautelare data dallo stesso giudice, poi condivisa e confermata dal Collegio del reclamo.

In sintesi, come meglio si esporrà, la sentenza impugnata decideva per la tardività della produzione documentale da parte di [redacted] s.p.a, per violazione dei termini ex art. 171 ter c.p.c., con conseguente insufficienza probatoria a sostegno della operatività del regime della pubblicità in materia di cessione di crediti "in blocco", disciplinata dall'art. 58 TUB ed applicabile al caso di specie in luogo di quella ordinaria prevista dall'art. 1264 c.c.

La convenuta, infatti, solo in data 06.03.24 produceva nel procedimento di merito la comunicazione da parte di [redacted] Leasing (originaria creditrice), indirizzata a [redacted], con cui le si rappresentava la cessione del rapporto obbligatorio alla [redacted] SPV s.r.l. con efficacia dal 14.12.2015, con avviso sulla G.U. Parte II n. 149



del 29.12.15; in tale comunicazione si specificava anche la radiazione del bene oggetto del contratto LI632401 a far data del 28.02.2006.

Il Tribunale, in buona sostanza, ha valorizzato la tardività di tale produzione documentale, il cui termine utile ultimo era di venti giorni prima dell'udienza fissata al 23.02.24, così come previsto dall'art. 171 ter, comma 1, n. 2 c.p.c.

4. La sentenza è stata tempestivamente impugnata da [redacted] s.p.a., la quale ne ha chiesto la riforma, affidando l'appello a due motivi di gravame.

4. Con comparsa di risposta del 21.10.25 si costituivano gli opposenti resistendo all'appello e proponendo, altresì, impugnazione incidentale sorretta da due motivi, di cui il primo condizionato ed il secondo in punto di spese di lite relative al precedente grado, integralmente compensate dal Giudice di prime cure.

5. Questa Corte con ordinanza dell'8.4.2026 riservava la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

APPELLO PRINCIPALE

6. Primo motivo: Violazione di legge con riferimento agli artt. 171 ter e 669 terdecies c.p.c. per omessa e/o erronea motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

6.1 Il Tribunale così ha deciso:

“Già cioè i motivi di opposizione strettamente di competenza di questo giudice della opposizione a precetto appaiono fondati. In questa sede, appare sufficiente ulteriormente evidenziare come, rispetto a quanto statuito nella predetta ordinanza di sospensiva, solo in data 6.3.2024 (e nel presente procedimento, mediante allegazione all'atto di reclamo) [redacted] ha depositato nel procedimento di merito comunicazione da parte di [redacted] Leasing, indirizzata a [redacted] ove – con riferimento al contratto di Leasing n. LI 632401 – oltre a informare che il relativo rapporto di credito era stato ceduto a [redacted] SPV s.r.l., con efficacia giuridica a partire dal 14 Dicembre 2015, con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. [redacted] parte seconda del [redacted] 2015, veniva altresì specificato che “il bene oggetto del contratto LI 632401 è stato RADIATO in data 28 Febbraio 2006”.

Tale produzione, tuttavia, è avvenuta oltre il termine assegnato alle parti per le attività probatorie ed in particolare oltre il termine di 20 giorni di cui al nr. 2 dell'art. 171 ter c.p.c. Termine per la seconda memoria integrativa: (20 giorni prima del 23 febbraio 2024) Venerdì 2 febbraio 2024.

Assume la parte opposta, in punto di utilizzabilità di tale documentazione che: l'articolo 669 terdecies cpc quarto comma cpc consente la produzione di nuovi documenti; la necessità della produzione sarebbe scaturita solo dalla lettura dell'ordinanza di sospensiva assunta dallo scrivente.

Entrambi gli assunti non possono essere condivisi.

Il disposto di cui all'art. 669 terdecies cpc va infatti adeguatamente coordinato con la funzione strumentale, rispetto alla successiva decisione di merito, del provvedimento cautelare sub specie “sospensiva ex art. 615-624 cpc”.

È evidente pertanto che laddove, come nella fattispecie al vaglio, tale attività viene svolta in un momento in cui, nella sottostante fase di merito, il termine per la formulazione delle richieste istruttorie è già spirato, consentire la produzione, in sede cautelare, di documentazione poi non utilizzabile ai fini della decisione di merito, violerebbe manifestamente quel principio di necessaria strumentalità della fase cautelare rispetto alla fase decisoria.



Diversamente poi da quanto assume la difesa della parte opposta, l'esigenza di produzione della documentazione poi versata (tardivamente) in giudizio non può seriamente ritenersi essere scaturito dalla decisione assunta dallo scrivente nell'ordinanza di sospensione ex artt. 615 e 624 cpc.

La difesa degli oppositori già alla anticipata udienza – per l'inibitoria – del 9 gennaio 2024 aveva tra le altre cose eccepito anche che parte opposta aveva solo allegato il relativo avviso pubblicato in G.U. (suo doc. 7 della memoria per l'inibitoria) nulla allegando e provando in ordine alla sussistenza dei numerosi criteri indetificativi dei crediti ceduti che dovevano cumulativamente coesistere al fine di poter considerare il credito de quo incluso nella precedente cessione (v. infra G.U.).

Era a seguito di tale contestazione, che la parte opposta avrebbe dovuto adeguatamente e tempestivamente comprovare l'inclusione del credito nella vicenda successoria de qua, avendone ancora la possibilità di farlo versando in atti la documentazione rispettando il termine fissato dal numero 2 dell'art. 171 ter cpc.

Come detto, solo in data 6.3.2024 la _____ ha depositato nel procedimento di merito comunicazione da parte di _____ Leasing, indirizzata a _____ ove – con riferimento al contratto di Leasing n. LI 632401 – oltre a informare che il relativo rapporto di credito era stato ceduto a _____ SPV s.r.l., con efficacia giuridica a partire dal 14 Dicembre 2015, con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. _____ parte seconda del _____ 2015, veniva altresì specificato che "il bene oggetto del contratto LI 632401 è stato RADIATO in data 28 Febbraio 2006".

Secondo Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf. e 10200/2021), sono peraltro individuabili distinti profili:

- a) il perfezionamento della cessione;
- b) la prova dello stesso;
- c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto.

Nell'ordinanza, poi confermata dal Collegio, lo scrivente aveva evidenziato come anche sulla scorta dei principi resi da Cass. nr. 3405/24 2024 la valutazione in combinato disposto tra loro delle emergenze acquisite inducesse a ritenere come adeguatamente comprovato il doppio fenomeno successorio, anche in ragione dei non convincenti disconoscimenti – davvero di stile e privi di contenuto alternativamente ricostruttivo – operati dalla difesa degli oppositori della corposa documentazione versata dall'opposta.

Le riscontrate criticità attenevano invece alla opponibilità al debitore ceduto della stessa vicenda traslativa, allora pienamente efficace tra le parti, secondo l'impostazione fondata su una funzione "costitutiva" della pubblicità ex art. 58 TUB e leggi speciali, ampiamente esposta nella ordinanza di sospensione.

Quelle criticità allora non possono ritenersi superate, avendo la parte compiutamente comprovato l'inclusione della vicenda successoria de qua e poi l'iscrizione nel Registro delle Imprese oltre il termine previsto per le preclusioni istruttorie."

6.2 Con il primo motivo di gravame l'appellante eccepisce sostanzialmente quanto appresso.

a) Contrariamente a quanto affermato in sentenza, la lettera del 30.12.2005 di risoluzione del contratto di locazione finanziaria LI632401, inviata da _____ Leasing a _____ s.r.l., e la comunicazione del 22.1.24 di cessione del credito dalla medesima società alla _____ SPV sono state depositate il 2.2.24, dunque nei termini ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. (in riferimento all'udienza del 23.2.24);

b) l'ulteriore comunicazione di _____ alla debitrice ceduta, con data 22.1.24, relativa alla radiazione del bene oggetto del contratto avvenuta il 28.2.2006, è stata sì allegata all'atto di reclamo del 6.3.24, ma tale produzione documentale non sarebbe da intendersi tardiva in forza di quanto previsto dall'art. 669 terdecies, comma 4, c.p.c.



Tale norma, infatti, consente di produrre, secondo l'appellante, documenti nuovi ed utilizzabili anche ai fini della decisione di merito, stante la natura pienamente devolutiva del reclamo cautelare stesso.

Secondo riferita giurisprudenza, di merito, l'appellante assume che la richiamata norma offra l'opportunità di produrre nuove prove e nuove informazioni per una decisione più completa.

6.3 Il gravame non appare condivisibile.

6.3.1 Invero, punto focale della questione risulta essere la tempestività della produzione documentale relativa alla prova della cessione del credito e del rispetto del regime di pubblicità ad essa applicabile nel caso di specie.

Ora, è pacifico e non contestato che la comunicazione relativa alla radiazione del bene oggetto di contratto sia stata prodotta disgiuntamente alle altre comunicazioni di Leasing a relative alla risoluzione del contratto e alla cessione del credito alla cessionaria SPV, ossia non in termini tempestivi in funzione dell'udienza di merito del 23.2.24, ma piuttosto solo in sede di successivo reclamo avverso l'ordinanza sospensiva, cioè il 6.3.24.

Sulla rilevanza probatoria di tale ultimo documento già vi era stata condivisibile pronuncia del Collegio del reclamo, oltre che del Giudice di prossimità.

6.3.2 Ed invero, il tribunale del reclamo, dopo avere compiutamente riepilogato la vicenda, ha, condivisibilmente, evidenziato che: "Con atto di citazione, si opponevano al precetto notificato loro da s.p.a., lamentando, in via preliminare, il difetto di titolarità attiva e di legittimazione attiva e processuale di s.p.a.

Asserivano, in particolare, che la non avesse allegato i contratti di cessione in originale o copia autentica né la lista dei crediti asseritamente ceduti, né i presunti avvisi di cessione; né l'opposta, a detta degli attori, aveva dato prova di aver adempiuto gli adempimenti pubblicitari dell'art. 58 TUB, né aveva allegato e dato prova e di essere iscritta all'albo dell'art. 106 TUB.

Eccepevano, inoltre, la prescrizione del credito e, con riferimento a invocavano, quali consumatori, la qualificazione della opposizione a precetto quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., alla luce di Cass. SS.UU. n. 9479 del 6 aprile 2023, al fine di far valere la nullità del decreto ingiuntivo costituente titolo esecutivo per violazione del foro del Consumatore ex art. 33, comma 2, lettera u) del Codice del Consumo nonché la nullità della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. in quanto vessatoria in violazione dell'art. 34, co. 5, del Codice del Consumo e decadenza/inefficacia della garanzia.

Domandavano quindi, in via cautelare, ex art. 615 comma 1 c.p.c., la sospensione della efficacia esecutiva del titolo in virtù del quale veniva notificato l'opposto atto di precetto.

Si costituiva la s.p.a., contestando le doglianze lamentate; in particolare, con riferimento alla propria legittimazione attiva, asseriva che Spv S.r.l. nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, regolata ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco", fosse divenuta titolare in data 14 dicembre 2015 di un portafoglio di crediti in precedenza di titolarità di Leasing S.p.A., già l S.p.A.

Spv S.r.l. aveva inoltre conferito a s.p.a. (già S.p.A.) l'incarico di provvedere alla gestione del recupero dei crediti giusta atto del 21.12.2015 a rogito notaio dott.



In virtù di contratto di cessione di crediti pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 52/1991 e successive modifiche, stipulato in data 29 dicembre 2017, *Leasing S.p.A.* in qualità di procuratore speciale della *Spv S.r.l.* cedeva quindi alla società *SPV S.p.A.* parte del portafoglio di crediti insoluti e di difficile riscossione di titolarità di *SPV S.r.l.*, tra i quali quello portato dal titolo esecutivo azionato nei confronti di *Leasing S.p.A.*

Contestava, quindi, nel merito anche le ulteriori doglianze lamentate dagli attori e concludeva per il rigetto della opposizione.

Con provvedimento del 23.2.2024, il Giudice riteneva fondata l'eccezione degli attori relativa alla titolarità del credito, *"mancando allo stato adeguata prova della inclusione del credito ceduto nell'avviso pubblicato in GU nonché nel registro delle imprese; adempimento pubblicitari imposti dall'art. 58 TUB e dalla normativa specifica su cui più diffusamente infra"*.

Nello specifico, pur ritenendo che le cessioni si fossero effettivamente verificate, il Giudice della sospensiva riteneva non adeguatamente provata la inclusione del credito nella cessione, in considerazione della circostanza per cui, come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, oggetto di cessione erano i crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria erogati da *Leasing S.p.A.* quale unico lessor, già risolti, e in relazione ai quali il bene dato in leasing era stato alternativamente venduto, dato in nuova locazione finanziaria ovvero radiato.

Ebbene, secondo il Giudice di prime cure, non veniva data sufficiente prova che il bene fosse stato venduto/dato in nuova locazione/radiato, né veniva data prova della iscrizione della cessione nel registro delle imprese.

SPV S.p.A. ha impugnato il provvedimento di sospensione mediante l'odierno reclamo, rappresentando, con riferimento al punto "iii" dell'avviso di cessione, ritenuto non provato dal Giudice di prime cure, di essersi attivato presso la cedente e di aver depositato lettera di questa con attestazione che il bene strumentale oggetto della disputa era stato radiato in data 28.02.2006.

Ha inoltre depositato visura camerale della cessionaria *SPV S.r.l.*, dalle quali ha tratto la conseguenza che la cessione richiamata veniva regolarmente pubblicizzata nel Registro delle Imprese in data 04.01.2016. Ha quindi invocato l'art. 669 terdecies comma 4 c.p.c., con riferimento alla possibilità di produrre documenti nuovi ed ulteriori utilizzabili a fini della decisione, per sostenere l'ammissibilità di tali nuovi documenti in sede di reclamo.

Si è costituita parte reclamata, eccependo, in particolare, la tardività del reclamo e l'inammissibilità dei nuovi documenti prodotti, in quanto tardivamente depositati nel giudizio di merito.

Così sintetizzate le posizioni processuali, il Tribunale ritiene che il reclamo sia infondato.....

Venendo al merito del reclamo, va premesso che l'originaria creditrice era Unicredit Leasing spa. Da parte del lato attivo del rapporto si assiste - come si legge nell'atto di precetto - a due successioni mediante cessione.

La prima da *Leasing S.p.A.* (già *Leasing S.p.A.*, che a seguito di fusione con *Leasing S.p.A.* per atto a rogito Notaio Dott. *Leasing S.p.A.* in atti, cfr. doc. 3 allegato all'atto di costituzione di *Leasing S.p.A.* del 15.12.2023, mutava la propria denominazione sociale in *Leasing S.p.A.*) a *SPV S.r.l.*

Quest'ultima diveniva titolare di alcuni rapporti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione del 14 dicembre 2015, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco", giusta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2015, in atti.



Nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (cfr. doc. 4 allegato all'atto di costituzione di [redacted] del 15.12.2023) si legge, per quanto di interesse, che la società [redacted] acquistava da [redacted] Leasing S.p.A. un *"portafoglio di crediti per canoni scaduti e non pagati alla data di risoluzione del contratto, per indennizzi, spese, interessi ed ogni altro importo dovuto, inclusa la componente IVA ove dovuta (i "Crediti") che, al 1 gennaio 2015 (la "Data di Valutazione") soddisfacevano tutti i seguenti criteri oggettivi: (a) crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria: (i) erogati da [redacted] Leasing S.p.A. quale unico lessor (e con esclusione pertanto di locazioni finanziarie erogate in pool), (ii) già risolti, e (iii) in relazione ai quali il bene dato in leasing fosse stato alternativamente venduto, dato in nuova locazione finanziaria ovvero radiato"*.

[redacted] Spv S.r.l. conferiva quindi a [redacted] S.p.A. (già [redacted] S.p.A.), l'incarico di provvedere alla gestione, riscossione, liquidazione, disposizione dei crediti, giusto atto del 21.12.2015 a rogito notaio dott. [redacted], in atti (cfr. doc. 5 allegato all'atto di costituzione di [redacted] del 15.12.2023).

In virtù di contratto di cessione di crediti pro-soluto stipulato in data 29 dicembre 2017 (prodotto da [redacted] s.p.a. in data 4.1.2024; cfr. altresì proposta contrattuale prodotta nel doc. 6 allegato all'atto di costituzione di lam del 15.12.2023), [redacted] Spv S.r.l. per il tramite del procuratore speciale [redacted] S.p.A. cedeva infine alla società [redacted] s.p.a. parte del portafoglio di crediti insoluti e di difficile riscossione.

Tra le premesse dell'accordo, si dava atto che [redacted] fosse titolare delle posizioni creditorie verso più debitori di cui all'Allegato A (che tuttavia non veniva prodotto in atti, risultando prodotta un'unica schermata priva di riferimenti: cfr. doc. 5 allegato all'atto di costituzione di lam del 15.12.2023) pervenuti nella sua titolarità a seguito di contratto di cessione sottoscritto in data 14 Dicembre 2015 con [redacted] Leasing S.p.A.

Come si legge in questo secondo contratto di cessione, all'art. 2.2, risultavano oggetto di cessione da [redacted] lam s.p.a. i crediti derivanti da *"canoni scaduti e non pagati alla data di risoluzione del contratto, per indennizzi, spese, interessi ed ogni altro importo dovuto, inclusa la componente IVA, derivanti da contratti di locazione finanziaria e da ogni ulteriore pattuizione ad essi relativa (i "Contratti di Locazione Finanziaria"). I Contratti di Locazione Finanziaria sono stati tutti risolti per inadempimento del lessee e i relativi beni (i "Beni"), alternativamente: (i) sono stati venduti (ivi incluse le ipotesi di vendita, a fini di uso aziendale, ad altre entità del medesimo gruppo bancario ovvero (ii) sono stati nuovamente dati in locazione finanziaria, ovvero (iii) ancora non sono stati reperiti e sono conseguentemente stati radiati dal Cedente (questi ultimi, i "Beni Radiati")"*.

6.3.3 Dopo aver così, esattamente, riepilogato i fatti, il Collegio del reclamo ha reso la seguente ed ineccepibile motivazione, che questa Corte richiama e condivide e che è la stessa poi ripresa dal Giudice di primo grado nella sentenza oggi appellata sul punto.

"Ora, in data 29.1.2024 lam s.p.a. depositava negli atti della procedura lettera di risoluzione [redacted] Gruppo [redacted] del 30.12.2005 indirizzata alla debitrice [redacted] s.r.l. e lettera [redacted] Leasing del 22.1.2024 di conferma della cessione contratto. Si legge in tale ultima lettera, sempre indirizzata a [redacted] s.r.l., con riferimento al contratto di Leasing n. LI 632401- controparte ndg. 793480 [redacted] s.r.l., "La presente per comunicarVi che i rapporti di credito derivanti dalle esposizioni di cui in oggetto sono stati ceduti a SPV s.r.l., con efficacia giuridica a partire dal 14 Dicembre 2015 (la "Data di Sottoscrizione")".

Ora, pur a ritenere che in tale modo sia stata provata, *nur aliunde*, la inclusione del rapporto in esame nell'ambito della prima cessione dei crediti (da [redacted] Leasing a [redacted]) ed in disparte ogni questione relativa alla pubblicazione della cessione del registro delle imprese, è evidente che non sia stata comunque provata la specifica inclusione di tale rapporto nella seconda cessione, ovvero in quella da [redacted] a [redacted]. Invero, la mancata produzione dell'allegato A al contratto di cessione, unitamente alla mancata prova della cd. radiazione, impedisce di ricostruire con certezza – in assenza di ulteriori prove – che il rapporto in esame fosse specificatamente fatto oggetto di cessione. La schermata prodotta da lam con riferimento all'allegato



alla cessione del 29 dicembre 2017 (cfr. doc. 5 allegato all'atto di costituzione di iam del 15.12.2023) si compone infatti, come anticipato, di un'unica schermata priva di riferimenti: si tratta di una unica pagina, senza alcun riferimento strutturale o nominativo al contratto di cessione, con la sola indicazione del numero 793480, di nominativo della e di un importo (pari ad euro 21.748,26) che non corrisponde né a quello oggetto del decreto ingiuntivo della creditrice originaria (né per la parte capitale né per la parte degli interessi) né a quello oggetto della lettera di risoluzione Gruppo indirizzata alla debitrice

Solo in data 6.3.2024 (e nel presente procedimento, mediante allegazione all'atto di reclamo) ha depositato nel procedimento di merito comunicazione da parte di .leasing, indirizzata a t, ove – con riferimento al contratto di Leasing n. LI 632401 – oltre a informare che il relativo rapporto di credito era stato ceduto a SPV s.r.l., con efficacia giuridica a partire dal 14 Dicembre 2015, con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. parte seconda del '2015, veniva altresì specificato che *“il bene oggetto del contratto LI 632401 è stato RADIATO in data 28 Febbraio 2006”*.

La specifica consente di ritenere integrato il requisito indicato al punto “iii” dell'avviso di cessione.

Tuttavia, tale produzione avveniva, come detto, nel fascicolo n. 2023 solo in data 6.3.2024, quando cioè i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. (in particolare, il termine di 20 giorni di cui al n. 2 dell'art. 171 ter c.p.c., trattandosi di produzione documentale) erano spirati (la prima udienza di comparizione veniva infatti fissata al 23.2.2024 e rinviata d'ufficio al 7.3.2024). Va peraltro rilevato che la lettera prodotta in data 6.3.2024 è datata 22.1.2024, sicché neppure appare applicabile a tale produzione documentale l'istituto della rimessione in termini, comunque non invocato.

Ora, è vero che nel giudizio di reclamo sono di regola ammissibili nuovi documenti, come sostenuto dalla reclamante, ma tale principio va temperato con la natura del rimedio di cui all'art. 615 comma 1 c.p.c. Esso configura uno strumento di natura cautelare con funzione strumentale rispetto alla successiva decisione di merito; pertanto, la mancata produzione - entro i termini di legge previsti nel rito ordinario - dell'atto comprovante la specifica inclusione del rapporto di credito nell'oggetto della cessione determina la conferma della decisione del Giudice di prime cure, non potendo tale atto venire in preso in considerazione nella decisione di merito, rispetto quindi alla quale va valutata la funzione strumentale della sospensiva concessa.

Pertanto, il reclamo va rigettato.”

6.3.4 La comunicazione della radiazione del bene integrava, quindi, il requisito che consentiva di individuare le qualità distintive analiticamente elencate dei crediti ceduti – e tra questi dunque il singolo credito vantato nei confronti degli appellati e portato in esecuzione – così come la prova della specifica inclusione di tale rapporto nella seconda cessione, ovvero in quella da la l , come chiaramente previsto nello stesso contratto di cessione stipulato tra ;PV (già cessionaria di l Leasing) e l'odierna appellante, al cui art. 2.2 così si legge: *“Canoni scaauti e non pagati alla data di risoluzione del contratto, per indennizzi, spese, interessi ed ogni altro importo dovuto, inclusa la componente IVA, derivanti da contratti di locazione finanziaria e da ogni ulteriore pattuizione ad essi relativa. I Contratti di Locazione Finanziaria sono stati tutti risolti per inadempimento del lessee e i relativi beni (i “Beni”), alternativamente: (i) sono stati venduti (ivi incluse le ipotesi di vendita, a fini di uso aziendale, ad altre entità del medesimo gruppo bancario ovvero (ii) sono stati nuovamente dati in locazione finanziaria, ovvero (iii) ancora non sono stati reperiti e sono conseguentemente stati radiati dal Cedente.”*

Solo la specifica che il bene locato fosse stato radiato, dunque, consentiva di ritenere integrato il requisito indicato al punto “iii” dell'avviso di cessione, senza il quale restava impossibile stabilire con sufficiente chiarezza che il rapporto in esame fosse specificatamente fatto oggetto di cessione.



Va osservato, ancora, che il rilievo sulla mancanza di tale prova (della inclusione del rapporto fra i crediti ceduti, oltre che sulle formalità di cui all'art. 58 TUB) era stata posta dalle parte oppponenti già con l'atto introduttivo del giudizio, nonché in sede di sub procedimento sulla istanza inibitoria, come si evince dal verbale di udienza del 30.1.24, tanto da indurre la difesa della [redacted] s.p.a. a produrre nel fascicolo di merito già il 2 febbraio successivo la comunicazione di risoluzione del contratto e quella di cessione del credito, ma non anche quella di radiazione del bene locato, pur essendo stata emessa dalla [redacted] Leasing già il 22 gennaio precedente, peraltro nella stessa data dell'avviso di cessione alla [redacted] SPV.

Ora, anche a voler ammettere la tesi della natura pienamente devolutiva del giudizio di reclamo cautelare nell'intendimento che vuole l'appellante, date tali premesse non è comunque possibile invocare in maniera condivisibile quanto previsto dall'art. 669 terdecies, comma 4, c.p.c., al fine di sanare la tardività, pure ammessa dalla parte, ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.

La norma richiamata, infatti, evidentemente contempla e fa salva la possibilità di allegare nuovi documenti che siano rappresentativi di fatti e circostanze nuovi, ossia sopravvenuti, per ciò che qui rileva, tra il momento difensivo ultimo utile (cioè il termine di venti giorni prima dell'udienza di merito, proc. n. [redacted] /23) e quello della proposizione del reclamo stesso.

In altri termini, non è possibile definire il documento in questione, già emesso dalla originaria cedente il 22 gennaio 2024 assieme alla comunicazione di cessione del credito, quale rappresentativo di un fatto sopravvenuto, dunque nuovo, addirittura rispetto al successivo 2 febbraio, ossia rispetto al termine ultimo e perentorio per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.: in tale data, infatti, la IAMI s.p.a. ha disposto con certezza della comunicazione della originaria cessione da [redacted] Leasing a [redacted] SPV; non è ammissibile, allora, presumere che non fosse a conoscenza e nella disponibilità anche della specifica di radiazione, emessa dalla stessa società cedente e nella stessa data.

Assumere, come ha fatto l'appellante, che "la scrivente difesa depositava in data 06.03.2024 reclamo avverso l'accoglimento della sospensiva allegando altra lettera successivamente pervenuta dalla [redacted] ove veniva specificato che "il bene oggetto del contratto LI 632401 è stato RADIATO in data 28 Febbraio 2006" e che tale produzione, per quanto depositata il 06.03.2024 altro non fosse che l'integrazione della prima, è affermazione non provata quanto al momento successivo in cui sarebbe pervenuto il documento, che non integrava le precedenti produzioni, ma di per sé costituiva l'unica prova della inclusione del rapporto tra quelli ceduti e non poteva, né può, essere considerato un documento nuovo.

Il motivo, quindi, va respinto, ma si rileva come, in ogni caso, ad avviso di questo Collegio, anche a voler ipoteticamente condividere l'utilizzabilità della missiva in questione, essa non potrebbe comunque essere ritenuta risolutiva ai fini dell'accoglimento del gravame.

Essa è la seguente:

"Milano, 22/01/2024

Oggetto: Contratto di Leasing n. LI 632401

La presente per comunicarVi che i rapporti di credito derivanti dalle esposizioni di cui in oggetto sono stati ceduti a [redacted] SPV s.r.l., con efficacia giuridica a partire dal 14 Dicembre 2015 (la "Data di Sottoscrizione").

Le comunichiamo inoltre che della predetta cessione è stato pubblicato avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. [redacted] parte seconda del [redacted] 2015.

A completamento, Le confermiamo che il bene oggetto del contratto LI 632401 è stato RADIATO in



data 28 Febbraio 2006.

Cordialità.

LEASING SPA”

Trattasi di dichiarazione irrilevante in quanto proveniente da soggetto, ... Leasing, che non è quello che avrebbe ceduto il credito, peraltro portato da decreto ingiuntivo, alla lam: quest’ultima, infatti, si assume cessionaria della la quale era, ormai, l’unica cedente che avrebbe dovuto rendere una simile dichiarazione.

7. Con il secondo motivo di appello, articolato in più punti, si vogliono riproporre le difese nel merito già spiegate nel precedente grado di giudizio, tese a respingere gli argomenti di parte avversa poste a sostegno dell’opposizione al precetto.

Esse vertono sostanzialmente sulle seguenti questioni: sul difetto di legittimazione ad agire della sulla presunta prescrizione del credito precettato, sulla presunta veste di consumatori degli opposenti, sulla presunta nullità del d.i. per violazione del foro del consumatore e della clausola di deroga ex art. 1957,

7.1 Quanto sin qui osservato, per il suo carattere preliminare, in quanto attinente alla prova tardiva della legittimazione attiva all’esecuzione, è senz’altro dirimente ed assorbente riguardo alle altre questioni dell’impugnazione principale sottoposte a questa Corte, compendiate nel secondo motivo d’appello e tutte focalizzate a far respingere nel merito l’opposizione, mediante riproposizione delle difese spiegate nel precedente grado.

Pertanto, la Corte non può che respingere l’appello e, per l’effetto, confermare la sentenza impugnata, di accoglimento dell’opposizione a precetto per il procedimento n. : /23.

APPELLO INCIDENTALE

7. La decisione di rigetto dell’appello principale determina, altresì, l’assorbimento del primo motivo d’impugnazione incidentale proposta dalle parti appellate, proposto per assumere come, se anche dovesse ritenersi accoglibile il primo motivo di appello principale, la documentazione prodotta non poteva in ogni caso essere ritenuta idonea a supportare efficacemente la titolarità/legittimazione attiva dell:

8.Diversa sorte, invece, ritiene la Corte di dover riservare al secondo motivo, autonomo, di detta impugnazione, ossia il seguente, che appare fondato.

“Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 111 Cost. per motivazione sulla statuizione delle spese, per avere il Tribunale disposto la compensazione integrale, in assenza di idonea e specifica indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c., pur in caso di accoglimento della opposizione e rigetto integrale della pretesa creditoria avversaria – Idem anche per le competenze del di reclamo al Collegio”.

La censura è rivolta contro la decisione con cui il Tribunale, pur avendo accolto l’opposizione e dichiarato la nullità dell’atto di precetto, ha poi compensato le competenze di giudizio con la seguente motivazione:

“La sussistenza di oscillazioni giurisprudenziali in punto di utilizzabilità, a fini oppositivi, del meccanismo proprio della cessione previsto dal codice civile e dunque anche di rilevanza della notifica del precetto stesso, induce a ritenere in parte qua interamente compensate tra le parti le spese di lite”.

Gli impugnanti deducono che, stante la soccombenza integrale della controparte, ai sensi dell’art.91 c.p.c. avevano diritto alla rifusione integrale delle spese dalla parte opposta soccombente.

Né la motivazione sul punto *de quo* pareva assistita da "gravi ed eccezionali ragioni" (o "assoluta novità" della questione), come richiesto dall’art. 92, comma 2, c.p.c, nella formulazione attuale.



La sentenza viene anche censurata per omessa liquidazione delle spese del giudizio di reclamo al Collegio, che con l'ordinanza di rigetto aveva rimesso al Giudice di merito la decisione sulle spese e competenze di lite, espressamente richieste dagli impugnanti nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 10 dicembre 2024.

Questa Corte rileva come sia risultato piuttosto chiaro che la domanda principale e preliminare, spiegata in opposizione dalle parti attrici, era stata interamente accolta, con conseguente totale soccombenza della parte opposta, che ha visto privato d'efficacia il proprio precetto, come pure ritiene poco comprensibile il richiamo a oscillazioni giurisprudenziali a seguito di pronunzia basata sul rilievo di una preclusione istruttoria e non sulla valutazione di indirizzi contrapposti.

Per altro verso, questo Collegio non ravvisa la sussistenza di ragioni gravi ed eccezionali, previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., tali da giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti nonostante la netta soccombenza dell'una all'altra.

Tanto, però, vale solo per quanto concerne la causa n. '23, instaurata da , la cui va riferito l'oggetto del presente grado di appello, stante la disposta separazione del procedimento n. '23, opponente [] (inopinatamente denominata), a quello in origine riunito, ma dalla sentenza impugnata poi sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

Ne deriva che , convenuta dall'appellante principale nel presente appello solo per ragioni di ordine processuale, ma senza che nei suoi confronti sia stata svolta domanda alcuna, deve ritenersi estranea alla controversia e, come tale, non avente diritto a spese di sorta quanto al primo grado e, per vero, nemmeno riguardo all'appello.

La sentenza di primo grado, quindi, va riformata in nunto di spese, anche di reclamo, da porre a carico della lam ed in favore del procuratore antistatario di , come sotto liquidate.

9. L'accoglimento del secondo motivo di appello incidentale impone il regolamento anche delle spese del presente grado, le quali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo le tariffe forensi vigenti per valore (valore del precetto 40.197,05 euro) con applicazione della tariffa minima per la fase di trattazione, in ragione della sua sinteticità, e media per altre.

9. Tale esito comporta l'applicazione all'appellante principale della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sugli appelli come sopra proposti avverso la sentenza n. 1399/2024 data dal Tribunale di Pescara, così decide:

- 1) respinge l'appello principale;
- 2) accoglie l'appello incidentale e, in riforma della gravata sentenza, condanna la parte appellante principale [] S.p.A. a rifondere al procuratore antistatario di [] e spese del reclamo e del primo grado, che si liquidano, quanto al reclamo, in euro 5.213,00 e, quanto al primo grado, in euro 7.616,00, oltre spese generali e accessori di legge;
- 3) condanna l'appellante principale a rifondere al procuratore antistatario dei suddett [] e spese del presente grado, che liquida in euro 8.468,00, oltre spese generali e accessori di legge;
- 4) nulla per spese quanto a [] ;
- 5) dichiara che la parte appellante principale è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.

Così deciso nella camera di consiglio del 14.4.2026.



Il Consigliere estensore

Alberto Iachini Bellisari

Il Presidente

Francesco S. Filocamo

